

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2198)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 20 settembre 1962 (V. Stampato n. 4106)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(SULLO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BOSCO)

col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(BERTINELLI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 settembre 1962*

**Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita
delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962**

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei terremoti dell'agosto 1962, nei comuni che saranno determinati con decreti del Presidente della Repubblica — su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri — da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 18.300.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63.

È autorizzata, altresì, la spesa di lire 1.000.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, per provvedere ai lavori di carattere urgente e inderogabile previsti dal decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136.

È autorizzata, anche, la spesa di lire 100.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 per provvedere alla reintegrazione prevista dall'articolo 27 della presente legge.

È autorizzata, inoltre, la spesa di lire 600.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1962-63 per interventi di carattere assistenziali e di emergenza.

Art. 2.

In deroga alla procedura prevista dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, i decreti di cui all'articolo

precedente stabiliscono per il comune la categoria sismica di appartenenza a tutti gli effetti di legge.

CAPO II.

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 3.

Nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso, col limite di lire 3.500.000 per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata.

Detti contributi saranno commisurati:

a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, che non risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare;

b) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a lire 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

c) al 50 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a lire 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

I contributi di cui alle precedenti lettere b) e c) spettano anche ai proprietari di più unità immobiliari e per ciascuna di esse.

Peraltro, a favore dei proprietari che si trovino nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *b*), il contributo è concesso nella misura del 70 per cento per le prime tre unità immobiliari, e nella misura del 50 per cento per le rimanenti.

Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, compete in ogni caso il contributo di cui alla precedente lettera *a*), semprechè, a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1961, i redditi diversi da quelli delle categorie *C-1* e *C-2* abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300.000.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di proprietà per atto fra vivi verificatosi posteriormente al 21 agosto 1962, il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del proprietario al quale spetti il contributo in misura minore.

Qualora l'acquirente sia una società il contributo è stabilito nella misura del 20 per cento.

Fuori dell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 6, i proprietari hanno diritto al contributo anche se ricostruiscano l'immobile su area diversa da quella precedentemente occupata, purchè nell'ambito dello stesso comune. In tal caso, il contributo è commisurato al solo valore della costruzione.

Art. 4.

Ai fini della commisurazione dei contributi di cui all'articolo precedente, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia ancorchè la ricostruzione avvenga su area diversa.

Il fabbricato ricostruito o riparato deve essere composto da unità immobiliari in numero non inferiore a quello delle unità immobiliari preesistenti.

In ogni caso le unità immobiliari ricostruite — ed, in quanto possibile, le unità immobiliari riparate — devono essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715, secondo le esigenze del nucleo familiare, e il contributo

sarà commisurato alla spesa necessaria, entro i limiti dell'articolo 3.

Art. 5.

Per i lavori di riparazione ultimati entro sei mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro un anno dalla data di comunicazione dell'approvazione della perizia, il contributo di cui all'articolo 3 è elevato del 10 per cento.

Il contributo è revocato qualora le opere non siano ultimate entro due anni dalla data di comunicazione all'interessato dell'approvazione della perizia, tranne proroga concessa per causa di forza maggiore dal provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 6.

La corresponsione dei contributi di cui all'articolo 3 è subordinata all'osservanza, da parte dei proprietari, delle vigenti norme di edilizia antisismica, nonchè alla rispondenza dei progetti alle prescrizioni delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

L'accertamento della rispondenza dei lavori alle norme antisismiche può essere effettuato dal Genio Civile in deroga alle norme stesse, anche successivamente all'inizio delle opere.

Quando motivi tecnici — derivanti dall'osservanza delle norme di edilizia antisismica — di disciplina urbanistica o dall'impossibilità del rispetto, nella vecchia sede, delle prescrizioni dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715 — impongano la ricostruzione dell'immobile su area diversa da quella su cui insisteva l'edificio distrutto o danneggiato, il contributo di cui all'articolo 3 è commisurato, altresì, alla spesa occorrente per l'acquisto dell'area nella nuova sede, entro il limite del 10 per cento del contributo concesso per la ricostruzione dell'immobile.

Le aree, di cui al precedente comma, le quali per motivi tecnici restano non utilizzate, passano a far parte del patrimonio del Comune.

Le aree, che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non saranno utilizzate dal proprietario per la ri-

costruzione del fabbricato, passeranno a far parte del patrimonio comunale, previo pagamento del valore dell'area stessa, determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento alla data del 21 agosto 1962.

Art. 7.

La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 è demandata ai competenti provveditori regionali alle opere pubbliche.

Art. 8.

A coloro ai quali sono stati concessi i contributi previsti dalla presente legge, saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli avanzamenti dei lavori.

Art. 9.

Fermo restando il disposto di cui all'articolo 6, i contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del Genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

La concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento stesso.

CAPO III.

MUTUI

Art. 10.

Gli Istituti di credito edilizio o fondiario, le Casse di risparmio e l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui ai

proprietari che abbiano ottenuto la concessione del contributo a' termini dell'articolo 3 della presente legge.

Il mutuo non potrà superare l'ammontare della spesa occorrente per i lavori da eseguire, quale risulta determinata dalla perizia approvata.

Per il fatto stesso della stipulazione del mutuo, si intende che i proprietari abbiano ceduto all'Istituto mutuante le somme che potranno essere liquidate in loro favore a cura dello Stato, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.

Gli Istituti mutuanti hanno l'obbligo di comunicare, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto, al competente provveditorato alle opere pubbliche l'ammontare concesso del mutuo.

Dal giorno del ricevimento di tale comunicazione i pagamenti che dovessero essere disposti saranno effettuati a favore dell'Istituto mutuante che ne accrediterà l'importo al proprietario mutuatario a parziale estinzione del suo debito.

Salvo il caso previsto nel terzo comma del presente articolo, è vietata la cessione del diritto al contributo separatamente dalla cessione dell'immobile.

Art. 11.

Il credito dell'Istituto mutuante ha privilegio speciale sull'area e sull'intero edificio riparato o ricostruito.

Detto privilegio è equiparato a quello indicato nell'articolo 2775 del Codice civile e segue, nell'ordine, il privilegio di cui all'articolo 2780, n. 1, del Codice civile.

CAPO IV.

INTERVENTI SPECIALI E PER CONTO DEI PRIVATI

Art. 12.

La gestione I.N.A.-Casa e il Comitato di attuazione del piano per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli devono predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, piani

per la costruzione di alloggi a norma delle rispettive leggi, nell'ambito dei territori determinati a' sensi dell'articolo 1.

Gli alloggi costruiti a norma del comma precedente sono attribuiti ai senzatetto a causa del terremoto dell'agosto 1962 appartenenti a categorie di lavoratori aventi titolo all'assegnazione a norma delle disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modifiche, nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333, e nella legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Gli alloggi disponibili dopo le assegnazioni di cui al precedente comma sono attribuiti, con l'osservanza delle disposizioni indicate nello stesso comma, ai lavoratori non sinistrati appartenenti ad una delle categorie assoggettate al versamento del contributo di cui all'articolo 5, lettera b), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ed ai lavoratori agricoli di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Gli alloggi eventualmente residui saranno trasferiti in proprietà dalla gestione I.N.A.-Casa e dal Comitato di attuazione del piano per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli agli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, i quali li assegneranno ai senzatetto a causa del terremoto dell'agosto 1962 che non rientrano nelle categorie indicate nel secondo comma del presente articolo.

I rapporti finanziari fra gli Enti interessati relativi al passaggio di proprietà di cui al comma precedente saranno regolati da convenzioni speciali, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro del tesoro.

Art. 13.

I senzatetto assegnatari degli alloggi di cui all'articolo precedente hanno diritto di ottenerne il riscatto, secondo le disposizioni vigenti, sia da parte della Gestione I.N.A.-Casa sia da parte del Comitato di attuazione del piano per la costruzione di abitazioni dei lavoratori agricoli, sia da parte degli Istituti autonomi per le case popolari cessionari ai sensi del penultimo comma dell'articolo precedente.

Qualora gli assegnatari di cui al precedente comma siano proprietari aventi diritto al contributo previsto dall'articolo 3, possono chiedere l'applicazione della procedura prevista dal successivo articolo 14, relativamente all'alloggio assegnato, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 14.

Nei Comuni maggiormente sinistrati, che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, tenendo presente la percentuale di edifici distrutti o inabitabili, gli Enti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché le amministrazioni comunali e provinciali, l'U.N.R.R.A.-Casas, gli Istituti autonomi per le case popolari e i consorzi di cooperative di produzione e di lavoro, sono autorizzati, in via eccezionale, anche in deroga alle relative leggi, a sostituirsi nella ricostruzione di alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione del contributo loro spettante.

Il costo di ciascun alloggio non potrà superare la somma di lire 3.500.000.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici saranno stabilite le modalità a cui gli Enti dovranno attenersi nella ricostruzione, nonché i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli enti stessi ed i proprietari.

Al fine di consentire un più razionale sfruttamento delle aree degli edifici sinistrati, gli Enti potranno promuovere la formazione di comparti edificatori, procedendo alle attribuzioni delle relative quote fra i comproprietari.

I progetti approntati dagli Enti sono approvati dai competenti organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici con l'osservanza del disposto dell'articolo 23, lettera e).

L'approvazione dei progetti importa dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle relative opere.

Art. 15.

Gli alloggi costruiti a' sensi dell'articolo precedente sono di proprietà dei privati; gli Enti costruttori hanno diritto di iscrivere

su di essi ipoteca a garanzia dell'eventuale differenza fra il costo dell'alloggio e l'importo del contributo erogato a' sensi dell'articolo 3.

Tale differenza sarà rimborsata agli Enti costruttori entro il termine massimo di 15 anni, al tasso di interesse del 4 per cento.

CAPO V.

EDILIZIA RURALE

Art. 16.

In deroga agli articoli 43 e seguenti del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, e indipendentemente dai limiti di ampiezza del fondo, nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, è concesso, per la costruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, un contributo da parte della Cassa per il Mezzogiorno, nella misura del 70 per cento della spesa per la nuova costruzione, col limite indicato nel primo comma dell'articolo 3.

Qualora trattasi di riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, colpiti dal terremoto, in aggiunta al contributo di cui al precedente comma, spetta il contributo indicato nell'articolo 3, nella misura del 30 per cento, se il richiedente si trovi nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *a*), del 20 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *b*), del 15 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo. La somma dei due contributi non può, comunque, superare il limite indicato nel primo comma dell'articolo 3.

I richiedenti che si trovino nelle condizioni di reddito delle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 3 possono, altresì, conseguire il premio di acceleramento preveduto dall'articolo 5.

Le domande per ottenere il contributo di cui al presente articolo devono essere presentate alla Cassa per il Mezzogiorno, tramite gli uffici del Genio civile, entro il termine di due anni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, per gli interventi di cui al primo comma, ed entro il termine indicato dall'articolo 29, per gli interventi di cui al secondo comma.

Il fabbricato ricostruito deve corrispondere ai requisiti richiamati dall'articolo 4, in quanto applicabili, tenuto conto delle esigenze di conduzione del fondo anche in rapporto alla famiglia colonica.

Art. 17.

Il coltivatore del fondo può, con l'assenso dell'avente titolo al contributo di cui al primo comma dell'articolo precedente, sostituirsi ad esso nella richiesta e nell'utilizzazione del contributo medesimo.

Salvo diversa pattuizione delle parti, il coltivatore ha diritto al rimborso, nel termine massimo di 5 anni, della differenza tra la spesa ammessa a contributo e l'ammontare del contributo stesso, aumentata degli interessi legali.

Nelle ipotesi di fabbricati rurali e relative pertinenze, distrutti o danneggiati dal terremoto, il coltivatore ha diritto di surrogarsi all'avente titolo che non abbia fatto richiesta di contributo nel termine di cui all'articolo 29 o che, avendo ottenuto la concessione del contributo, non abbia ultimato i lavori nel termine di cui al secondo comma dell'articolo 5. In tal caso, ai fini della determinazione del contributo, si fa riferimento alle condizioni di reddito dell'avente titolo.

Il diritto di surroga deve essere esercitato entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 29, o dalla data di scadenza del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.

Il coltivatore che ha eseguito le opere ha diritto di rivalsa per la differenza tra la spesa ammessa a contributo e l'ammontare di questo, col limite massimo di lire 1 milione, e per gli interessi legali.

Il credito del coltivatore deve essere soddisfatto entro il termine massimo di 5 anni ed è assistito dal privilegio richiamato dall'articolo 11 della presente legge.

CAPO VI.

RIPRISTINO DI OPERE
DI ENTI PUBBLICI

Art. 18.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere, a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato distrutte o danneggiate dal terremoto.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, altresì, a concedere contributi alle amministrazioni provinciali e comunali e ad altri Enti pubblici per la sistemazione, riparazione o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di fognature, condotte, allacciamenti idrici, impianti di illuminazione, strade, edifici scolastici e simili, ricadenti nell'ambito dei territori determinati a sensi dell'articolo 1.

L'importo del contributo è commisurato all'80 per cento della spesa preventivata.

La Cassa depositi e prestiti o altri Istituti di credito che saranno indicati con decreto del Ministro del tesoro sono autorizzati a concedere mutui per il finanziamento delle opere di cui al secondo comma.

I mutui come sopra concessi sono garantiti dallo Stato, allorchè le Amministrazioni degli Enti indicati nel secondo comma non siano in grado di dare le garanzie prescritte.

Le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono applicabili per la ricostruzione o riparazione di edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, numero 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784.

I lavori da eseguirsi a norma del presente articolo sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Art. 19.

Per dotare i comuni di cui all'articolo 1 degli edifici scolastici prefabbricati occor-

renti, i fondi stanziati dalle leggi 15 febbraio 1961, n. 53, e 26 gennaio 1962, n. 17, possono essere utilizzati dal Ministro della pubblica istruzione anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla contabilità di Stato, mediante decreti da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dei lavori pubblici.

CAPO VII.

SISTEMAZIONE URBANISTICA

Art. 20.

I comuni compresi nei decreti indicati dall'articolo 1 sono tenuti a formare il piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa spesa è a carico dello Stato.

I piani sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, anche se comportano varianti al piano regolatore vigente, entro 30 giorni dalla data di trasmissione da parte del comune interessato.

In caso di inerzia del Comune, il provveditore provvede di ufficio entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, con spesa a carico del Comune.

I predetti piani devono tener conto delle indicazioni dei piani di ricostruzione di cui all'articolo successivo.

Art. 21.

Nei comuni in cui sia più urgente l'opera di ricostruzione, anche con riferimento alla necessità di trasferimento totale o parziale del centro abitato, il Ministro dei lavori pubblici, su proposta della delegazione speciale di cui all'articolo 23, può disporre, indipendentemente dall'applicazione del precedente articolo 20, che siano compilati piani di ricostruzione a cura dell'ufficio del Genio civile, d'intesa con l'Amministrazione comunale interessata, allo scopo di contem-

perare le esigenze inerenti ai lavori di ricostruzione con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati.

Le aree edificabili ricadenti nei piani di cui al precedente comma possono essere espropriate per le esigenze della ricostruzione delle opere pubbliche e degli edifici privati. Le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti.

Valgono, in quanto applicabili, gli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 ottobre 1951, numero 1402, e successive modificazioni.

Le indennità di espropriazione sono calcolate secondo l'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

I piani sono depositati per la durata di 15 giorni nella segreteria comunale.

Essi sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentita la delegazione speciale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 23.

Con lo stesso decreto sono decise le eventuali osservazioni od opposizioni al piano presentate nel termine indicato nel quinto comma.

La compilazione dei piani di ricostruzione potrà essere affidata a liberi professionisti, mediante apposita convenzione, anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936. La relativa spesa graverà sui fondi autorizzati con la presente legge.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere al finanziamento e alla esecuzione, sotto le direttive del Ministero dei lavori pubblici, delle opere pubbliche e delle espropriazioni inerenti all'attuazione dei piani di cui al presente articolo.

Art. 22.

Tenendo conto delle direttive del piano comprensoriale, i comuni indicati nei decreti di cui al precedente articolo sono tenuti ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il piano regolatore generale comunale.

La relativa spesa è a carico dello Stato.

Art. 23.

Per l'esame dei piani di cui ai precedenti articoli è istituita, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, una delegazione speciale.

La delegazione è così composta:

il presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che la presiede;

i presidenti della I e della VI Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici; due componenti, di cui uno della I e uno della VI Sezione del Consiglio Superiore stesso;

il direttore generale dei servizi speciali;

il direttore generale della edilizia statale e sovvenzionata;

il direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

un rappresentante dell'I.N.A.-Casa;

un rappresentante dell'U. N. R. R. A. Casas;

un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.);

un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

un geologo;

un urbanista.

La delegazione ha, altresì, il compito:

a) di suggerire provvedimenti per la più razionale distribuzione territoriale degli interventi del Ministero dei lavori pubblici e degli altri enti incaricati della ricostruzione, sia in relazione ai piani regolatori e di ricostruzione in vigore, sia in relazione alla compilazione di nuovi piani urbanistici;

b) di formulare proposte per regolare l'azione delle amministrazioni pubbliche e

degli enti locali in materia di ricostruzione nelle zone sinistrate;

c) di indicare i criteri per il coordinamento dell'azione di tutti gli enti interessati alla ricostruzione;

d) di esprimere il proprio parere su progetti tipo che le amministrazioni e gli enti incaricati della ricostruzione avessero a proporre anche agli effetti della unificazione e modulazione dei sistemi costruttivi per una più rapida applicazione degli interventi nelle zone interessate;

e) di delegare uno o più dei propri componenti a partecipare all'esame dei progetti sottoposti all'approvazione degli organi tecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 24.

Il Ministro per le finanze, per i comuni indicati a norma dell'articolo 1, ha facoltà di autorizzare la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1963 della imposta e sovrimposta sul reddito dominicale, dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relative addizionali e dell'imposta complementare.

Art. 25.

L'Amministrazione finanziaria provvede d'ufficio, entro il 31 dicembre 1962, ad effettuare la verifica dei danni riportati dai fabbricati siti nei comuni indicati a norma dell'articolo 1.

Indipendentemente dalla dichiarazione dei redditi da presentare entro il 31 marzo 1963, i possessori dei fabbricati possono anche presentare domanda di sgravio al funzionario che esegue la verifica.

Sulla base delle verifiche eseguite, l'Ufficio fa luogo allo sgravio dell'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte a decorrere dal 21 agosto 1962.

In ciascun comune i risultati delle verifiche saranno comunicati, a cura dell'ufficio, al sindaco, mediante apposito elenco, che sarà pubblicato per trenta giorni nell'albo comunale.

Contro le risultanze dell'elenco ogni possessore può ricorrere alla Commissione distrettuale delle imposte.

Art. 26.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base a bilancio e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma dell'articolo 24, gli uffici, sulla base della dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1963, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo d'imposta 1962.

Le iscrizioni a titolo provvisorio per il periodo 1963 relative alle imposte indicate nel primo comma, sono eseguite nei ruoli di prima serie 1963, tenendo conto dell'imponibile determinato per il 1962.

Art. 27.

La riscossione delle imposte e sovrimposte sospese a norma dell'articolo 24 che risultino dovute dai contribuenti, avviene in un numero di rate non superiore a diciotto a decorrere dalla rata di agosto 1963, senza la corresponsione della maggiorazione prevista dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1316.

Per cinque anni, a decorrere dal 1962, i bilanci dei comuni, delle province e delle Camere di commercio, industria e agricoltura, ai quali si applica la presente legge, sono reintegrati a carico del bilancio dello Stato di una somma non inferiore alla differenza tra l'ammontare delle sovrimposte sui redditi dominicali e delle sovrimposte sui fabbricati riscosse per il 1961 e l'ammontare che sarà applicato per ciascun anno del quinquennio.

Alla reintegrazione di ciascun bilancio si provvede con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'interno, per i bilanci dei comuni e delle province, e, di concerto col Ministro dell'industria e commercio, per i bilanci delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Art. 28.

Gli atti e i contratti relativi all'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonchè dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro o ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette o agli uffici tecnici erariali e del catasto.

Sulle opere attuate in esecuzione della presente legge non è dovuta l'imposta comunale sui materiali da costruzione.

L'importo dei contributi di cui agli articoli 3 e 18 è esente dall'imposta generale sull'entrata.

Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dalla presente legge, occorre apposita dichiarazione, rilasciata in carta semplice, della Amministrazione dei lavori pubblici.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

Salvo il disposto del quarto comma dell'articolo 16, le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere presentate al competente Ufficio del Genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed entro un anno per i proprietari che risiedono all'estero.

Qualora, per la concessione di mutui, sovvenzioni e di ogni altra provvidenza a coloro che risultino danneggiati dai movimenti sismici, occorra fornire la dimostrazione della proprietà di un immobile, la domanda de-

ve essere corredata con un atto da cui risulti il possesso utile ai fini dell'articolo 1158 del Codice civile.

A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente le singole provvidenze.

Art. 30.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata da una sola di esse, anche nell'interesse degli altri proprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche per conto degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione statale liberata nei confronti di questi.

Il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del comproprietario richiedente.

Peraltro, qualora a taluno dei comproprietari il contributo non spetti o spetti in misura inferiore, il comproprietario stesso è tenuto a rimborsare allo Stato la quota eccedente.

La restituzione ha luogo in cinque annualità posticipate, senza interessi.

Art. 31.

È fatto salvo al conduttore il diritto di rientrare nei locali precedentemente occupati, riparati o ricostruiti a norma della presente legge.

Il proprietario, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà, con cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, invitare il conduttore a fargli conoscere, entro il termine di 15 giorni, se intenda valersi del diritto di cui al precedente comma.

Il conduttore che rientra nell'immobile riparato o ricostruito è tenuto a corrispondere il precedente canone di locazione, maggiorato degli interessi legali sulla differenza tra

la spesa di ripristino risultante dalla perizia approvata e l'importo del contributo eventualmente spettante.

Le locazioni relative agli immobili di cui al presente articolo sono prorogate di diritto fino al compimento del quinto anno dopo il rilascio del certificato di abitabilità.

I canoni di locazione delle abitazioni ricostruite con il contributo erariale di cui al secondo comma dell'articolo 3 non possono, comunque, superare la misura del 4 per cento sul costo di costruzione per la durata di 10 anni.

Art. 32.

È istituita in Ariano Irpino una sezione autonoma del Genio civile con competenza generale, la cui circoscrizione territoriale sarà determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 33.

Per le forniture di materiali e mezzi da parte delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, degli Enti pubblici locali, della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, il Ministero dei lavori pubblici è esonerato dal rimborso previsto, per i materiali e mezzi che dopo l'uso fattone non siano recuperabili od utilizzabili, dall'articolo 33, del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1928, n. 833.

Art. 34.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-63 è istituito il seguente capitolo n. 259-bis: « Entrata proveniente dalla gestione d'importazione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1294 », con la previsione di lire 15 miliardi.

Art. 35.

All'onere di lire 20 miliardi previsto dalla presente legge si farà fronte per lire 15 miliardi con le entrate di cui al precedente articolo 34 e per lire 5 miliardi con una aliquota delle maggiori entrate previste dalla legge 22 agosto 1962, n. 1283, concernente « ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65 saranno stanziati le ulteriori somme occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 36.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.